

(N. 2429)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1952

Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, il territorio della provincia di Gorizia, compreso fra il confine e i fiumi Isonzo e Vipacco, fu dichiarato zona franca.

Fu inoltre previsto che, in attesa dell'attuazione di detta zona, era consentita l'immissione in consumo in tale territorio, in esenzione da determinati diritti e imposte, dei prodotti e delle materie prime elencate nelle tabelle *A* e *B* annesse al provvedimento stesso, nei limiti dei contingenti annui fissati in dette tabelle.

Trattandosi di contingenti fissi, determinati in qualità e quantità, si è reso necessario sottoporre a particolare disciplina l'introduzione, la ripartizione ed il consumo delle merci agevolate, al fine di garantire la equa ripartizione fra la popolazione e le industrie della zona e di impedire accaparramenti e speculazioni.

La gestione dei contingenti è stata assunta, da tempo, per designazione degli organismi economici e del Municipio di Gorizia, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura del luogo, la quale si avvale, allo scopo, della opera di una Commissione consultiva.

I complessi e delicati servizi inerenti a tale gestione implicano un complesso di operazioni e di spese che esulano dalla normale attività della Camera di commercio, industria ed agricoltura, la quale ha, a tal fine, istituito appositi uffici.

Per far fronte alle spese inerenti a tali servizi, la Camera di commercio di Gorizia ravvisò a suo tempo la necessità di addivenire all'applicazione di diritti su alcuni dei prodotti, scelti fra quelli che, dato il regime di esenzione, fruiscono delle maggiori agevolazioni tributarie ed interessò questo Ministero al fine di ottenere l'autorizzazione ad amministrare i contingenti in parola ed a legittimare l'imposizione di tali diritti.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che affida alla Camera predetta il compito della ripartizione dei prodotti immessi nella zona in esenzione dei diritti doganali e autorizza la stessa Camera ad imporre, per far fronte alle spese del servizio, un contributo di cui determina la misura.

È inoltre previsto che detti diritti saranno versati dalla Camera stessa all'Erario dello Stato. Sarà, indi, con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con quello per l'industria e il commercio, determinata la somma da assegnare annualmente alla Camera quale rimborso delle spese del servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, in applicazione degli articoli 2 e 11 della legge 1° dicembre 1948 n. 1438.

Art. 2.

Per far fronte alle spese di impianto e funzionamento del detto servizio è concesso alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia un contributo annuo a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e fino a quando avrà vigore il regime di zona franca istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Tale contributo per l'esercizio 1952-53 è stabilito nella misura di lire 15 milioni.

Per gli esercizi successivi il contributo stesso non potrà superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e in ogni caso non potrà essere maggiore di 10 milioni di lire.

Il relativo importo è determinato annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, in base al rendiconto.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con la istituzione di un diritto

fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a:

lire 5 per kg. per il caffè;

lire 2 per kg. per lo zucchero;

lire 3 per litro per la birra;

lire 5 per an. per gli spiriti;

lire 3 per litro per la benzina;

lire 0,5 per litro per gasolio carburante.

Tali diritti verranno applicati a decorrere dal 1° luglio 1952 e saranno dovuti fino a quando avrà vigore il regime di zona franca.

Essi saranno riscossi nella misura indicata nel primo comma per l'esercizio 1952-53 e nella misura fissata annualmente con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, nei limiti di cui al predetto comma e in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio.

Art. 4.

La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei prodotti e delle materie prime.

La Camera deve presentare ogni due mesi alla locale Intendenza di finanza un rendiconto dei diritti da riscuotere e di quelli riscossi provvedendo nello stesso tempo a versare l'ammontare di questi ultimi all'Erario dello Stato, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.